



Al Ministro della cultura

Criteria e modalità per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e, in particolare, l'articolo 4-ter;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “*Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”, e, in particolare, l'articolo 48-bis, concernente i carnevali storici;

VISTO il decreto ministeriale 25 luglio 2018, che ha istituito la Commissione consultiva “*Carnevali storici*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, recante “*Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 797, della citata legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale “*in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,*



Il Ministro della cultura

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori”;

VISTO, altresì, il comma 798, della medesima legge n. 234 del 2021, secondo cui “*ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797”;*

RITENUTO opportuno dare attuazione alle disposizioni sopra citate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 48-*bis* del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e di destinare, pertanto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 797, della legge n. 234 del 2021 ai comuni, alle fondazioni e alle associazioni individuati secondo le procedure previste dal medesimo decreto,

RITENUTO altresì opportuno tenere conto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle ricadute sul settore dei carnevali storici;

SENTITA in data 18 gennaio 2022 l'Associazione carnevali storici;

VISTA la nota prot. n. 303 del 19 gennaio 2022, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha informato la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI e ANCI dell'intendimento dell'Amministrazione di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, commi 797 e 798, della legge n. 234 del 2021 in analogia con quanto previsto dall'articolo 48-*bis* del decreto ministeriale 27 luglio 2017;

RILEVATO che UPI e ANCI non hanno formulato rilievi sulla proposta della Direzione generale Spettacolo;

CONSIDERATO che la Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 24 gennaio 2021, ha esaminato e condiviso, all'unanimità, la proposta avanzata dalla Direzione generale Spettacolo;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per la tutela e la valorizzazione della funzione svolta dai carnevali storici che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.



Il Ministro della cultura

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, sono ammessi al contributo di cui al presente decreto, previa domanda, i comuni nonché le fondazioni e le associazioni aventi sede legale in Italia, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data di adozione del presente decreto, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici, e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili, svolte in annualità precedenti rispetto a quella di adozione del presente decreto, anche non continuative, e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.
2. Per i soggetti richiedenti diversi dai comuni, il legale rappresentante, gli amministratori e, ove esistente, il responsabile tecnico della gestione della manifestazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
 - c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni e degli oneri sociali ove dovuti.
3. Ai fini dell'ammissione a contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano:
 - a) un progetto storico-culturale di attività, cofinanziato in misura non inferiore al venticinque per cento del costo, idoneo a illustrare dettagliatamente le iniziative che si intendono realizzare secondo le finalità del presente decreto, e una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione;
 - b) un preventivo economico-finanziario del progetto presentato con specifica esposizione del *deficit*.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2022, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma *online* della Direzione generale Spettacolo, accessibile dal sito *internet* del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e dal sito *internet* della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, al termine della compilazione della modulistica *online*, genera in automatico la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
2. La domanda deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 2, comma 3, da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.



Il Ministro della cultura

Art. 4

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La domanda di contributo è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata dalla Commissione consultiva “Carnevali Storici” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, sulla base degli indicatori riportati nell’allegato G del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Sono ammissibili al contributo i progetti che ottengono il punteggio minimo di 60 punti su 100.
2. Il progetto non dovrà riguardare attività già finanziate nell’anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero della cultura.
3. Acquisita la valutazione di cui al comma 1, entro i successivi due mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 1, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al contributo e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. Il contributo è riconosciuto a ciascun progetto in proporzione al punteggio assegnato dalla Commissione. Il contributo assegnato a ciascun progetto non può essere superiore al *deficit* emergente dal preventivo economico-finanziario del progetto.
5. L’entità del contributo a ciascun progetto, in ogni caso, non può superare l’importo massimo di 100.000 euro.

Art. 5

(Spese ammissibili ed erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti ammessi avviene in seguito all’invio da parte degli stessi alla Direzione generale Spettacolo, entro le ore 16:00 dell’11 novembre del 2022, e con le medesime modalità utilizzate per l’invio della domanda ai sensi dell’articolo 3, di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
2. Il contributo erogato in favore dei soggetti ammessi non può essere superiore al settantacinque per cento delle spese ammissibili sostenute, come definite nell’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. L’entità del contributo a ciascun progetto, in ogni caso, non può superare l’importo massimo di 100.000 euro.
3. Sono valutabili come spese ammissibili in relazione al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, le spese imputabili alle attività previste e realizzate entro il 31 dicembre 2022, effettivamente sostenute dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. Le spese ammissibili individuate dall’Amministrazione sono riportate nella modulistica predisposta e resa disponibile *online* ai fini della presentazione della domanda di contributo.
4. Al fine di sostenere il settore considerato dal presente decreto a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, per l’anno 2022 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute



Il Ministro della cultura

per la realizzazione su piattaforme *online* degli eventi proposti; le spese sostenute per il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione; le spese sostenute per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio connesso alle attività realizzate, le spese sostenute per la valorizzazione degli archivi.

5. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art. 6

(Riduzioni e revoche)

1. In sede di riscontro del rendiconto finanziario consuntivo inviato dal soggetto beneficiario del contributo, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al *deficit*, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del *deficit*.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento delle spese a consuntivo superiore al venti per cento rispetto al preventivo economico-finanziario del progetto.
3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.
4. Nel caso in cui l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 2, attestante il possesso dei requisiti o la documentazione allegata contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e sul sito *internet* della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 febbraio 2022

IL MINISTRO